

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Fratangeli Gianluca conveniva in giudizio il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici subiti il giorno 29.01.19, alle ore 17:30 circa, a seguito della caduta in una buca non visibile e non evitabile, presente sul marciapiedi di via Carlo Conti.

Assumeva l'attore che il giorno dell'evento aveva piovuto, le buche erano piene di acqua e la visibilità era scarsa.

Lamentava di avere subito lesioni che quantificava in €1.376,56, e, ritenendo il Comune di Frosinone responsabile dell'accaduto sia sotto il profilo dell'art.2051 c.c. che dell'art.2043 c.c., concludeva chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni patiti, oltre al pagamento delle spese legali stragiudiziali, quantificate in €500,00, oltre ancora spese di lite.

Si costituiva il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., impugnando e contestando gli avversari assunti, chiedendo il rigetto della domanda, ritenendo l'evento addebitabile alla negligenza e/o imprudenza dell'attore, per non avere questi prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada oggetto di causa.

La causa veniva istruita con prova per testi e all'esito, sulle conclusioni di cui in epigrafe, previo deposito di note autorizzate, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Parte attrice ha convenuto in giudizio il Comune di Frosinone al fine di sentirlo dichiarare, ai sensi dell'art.2051 c.c. e/o 2043 c.c., responsabile del sinistro occorso in data 29.01.19, e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno fisico patito.

Con riguardo proprio all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. (anziché dell'art. 2043 c.c.) in fattispecie analoghe, il Supremo Collegio ha ribadito il seguente principio:

nel fatto notorio) e neppure imprevenibile, in quanto il custode avrebbe potuto «rimuovere il dislivello o, almeno, segnalarlo adeguatamente».)

Il Comune di Frosinone, al fine di esonerarsi da ogni addebito, avrebbe pertanto dovuto provare il carattere di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità del comportamento del Fratangeli Gianluca, tale da essere stato da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo altri fattori concorrenti. Detta prova non è stata fornita né è emersa dall'istruttoria espletata (si veda anche Cass. n.456/21).

Ne consegue che in ragione della natura oggettiva della responsabilità dell'Ente convenuto che non ha fornito prova della sussistenza del caso fortuito, diversamente dall'attore che ha invece provato il fatto di essere caduto a causa di una buca formatasi sul marciapiede comunale per la mancanza di una lastra di porfido, la domanda va accolta e al Fratangeli Gianluca va riconosciuto il risarcimento richiesto.

In ordine alle lesioni lamentate, il Fratangeli Gianluca ha prodotto il referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Alatri presso il quale veniva refertato con giorni 3 di prognosi, per "trauma distorsivo caviglia sin.", il giorno del sinistro in esame, oltre a due certificati medici emessi dal medico chirurgo odontoiatra, Dr.Claudio Santodonato, inerenti il proseguimento della malattia sino all'11.02.2019. Il referto è stato confermato dalla Dr.ssa Claudia D'Ercole che ha proceduto alla visita del Fratangeli in sede di Pronto Soccorso.

Stante l'assenza di documentazione medica, in particolare di esami radiografici e certificazioni di medici specialisti (ad es. ortopedici, fisiatri), attestanti il patimento di una malattia invalidante a carico dell'attore o comunque la sussistenza di postumi invalidanti conseguenti all'evento occorso, si ritiene riconoscere in favore del prefato, in virtù dell'esperienza acquisita al riguardo, solamente gg.5 di ITA e gg.10 di ITP al 50%, come da egli richiesto, senza riconoscimento di percentuali di invalidità permanente e danno morale, quest'ultimo neppure provato.

